



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 18/05/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto (n. **953) in data 12/04/2013 ed uno con delegazione di pagamento (n. **491) in data 12/02/2014, entrambi estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi rispettivamente all'1/07/2017 e all'1/08/2018.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni di istruttoria non maturate per la somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, pari a:

- € 862,33 per il contratto n. **953;
- € 863,78 per il contratto n. **491;

per un importo complessivo di € 1.726,10, oltre interessi legali dal giorno del reclamo e spese difensive, quantificate in € 200,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere *up-front*, come chiaramente specificato in contratto (richiama precedenti ABF e giurisprudenziali a supporto);
- l'inapplicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. *Lexitor* della CGUE, così come anche chiarito dalla giurisprudenza di merito;
- che il cliente non ha preventivamente sottoposto alle proprie valutazioni la richiesta di restituzione di costi *up-front*, per cui ritiene di non essere stato messo in condizione



di risolvere bonariamente la vicenda ed evitare la proposizione del ricorso, e che una decisione dell'Arbitro che *“dovesse condannare la Banca alla restituzione di costi up-front – non richiesti nel preventivo reclamo – si porrebbe in violazione delle citate disposizioni e della ratio delle stesse, oltre ad andare ultra petita”*; precisa comunque che il reclamo risultava diretto *“ad ottenere il rimborso delle commissioni per il solo fatto di ritenerle comprensive di costi di natura recurring”*, e non faceva *“richiamo alcuno alla sentenza Lexitor”*.

Pertanto, chiede di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente sostiene che la propria richiesta, *“non contenendo alcuna limitazione, comprende evidentemente tutti i costi collegati ai contratti anticipatamente estinti (a prescindere dalla loro qualificazione up front o recurring)”*. Insiste quindi per l'accoglimento delle proprie pretese, anche alla luce di quanto affermato nella sentenza *Lexitor*.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, ritiene non fondata l'eccezione formulata dall'intermediario circa una possibile violazione del *“limite della domanda”*, rilevata invece la conformità fra reclamo e ricorso, in ragione della coincidenza delle voci di costo richieste nei due atti.

Sul punto, con specifico riferimento alla possibilità di ottenere il rimborso degli oneri non maturati, richiesti facendo applicazione del criterio *pro rata temporis* ma – alla luce della qualificazione come *up-front* – ritenuti liquidabili secondo il criterio della curva degli interessi (sulla base della sentenza *Lexitor* della CGUE), si rappresenta che il c.d. *“limite della domanda”* vige *“sia nel senso quantitativo che impedirebbe di disporre una condanna al pagamento per somma superiore a quella richiesta, sia nel senso qualitativo che impedirebbe di ricondurre nel quantum formulato il rimborso di somme corrispondenti a specifiche voci di costo di cui non si sia chiesto il rimborso”* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. *Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma*



1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento",* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Fatte queste premesse, con riferimento a entrambi i contratti oggetto di attenzione, il Collegio rileva che la voce *"commissione istruttoria"* remunera attività preliminari all'erogazione del finanziamento ed è quindi da considerare *up front*, restituibile quindi in proporzione alla curva degli interessi (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5062/20).

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo i prospetti che seguono, tenuto conto dei rimborsi effettuati:



quanto al rapporto di finanziamento n. **953

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,15%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,03%

n/c	▼	importo ▼	restituzioni			rimborsi ▼	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. istruttoria (up front)	€ 1.437,21	€ 862,33 <input type="radio"/>	€ 560,93 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 560,93
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 561
interessi legali	si

quanto al rapporto di finanziamento n. **491

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	5,85%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	34,94%

n/c	▼	importo ▼	restituzioni			rimborsi ▼	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. istruttoria (up front)	€ 1.524,31	€ 863,78 <input type="radio"/>	€ 532,55 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 532,55
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 533
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.094,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS